

CAMERA DEI DEPUTATI N. 927

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZUCONI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, LUSETTI, MATULLI,
NUCCI MAURO, FRONZA CREPAZ, TEALDI**

Istituzione della Commissione per l'analisi dell'impatto sociale
dei provvedimenti normativi

Presentata il 2 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge che si presenta si propone di istituire stabilmente, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi, già istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 marzo 1988.

Il provvedimento è reso necessario dalla constatazione che fino ad oggi è mancata una valutazione preventiva e consuntiva degli effetti che i provvedimenti di politica sociale hanno sulle condizioni di vita dei cittadini, con la conseguenza che è difficile, se non impossibile, valutare l'« economicità » degli interventi, ovvero il rapporto costi-benefici ad essi inerente.

Il sapere quali effetti ha una determinata spesa può portare a preferirla rispetto ad altre o a scartarla perché poco produttiva dal punto di vista sociale.

Il conoscere quali reazioni determina un divieto o una imposizione può suggerire al Parlamento o al Governo la scelta di soluzioni alternative di maggiore efficacia.

L'articolo 1 istituisce la Commissione e le affida il compito di effettuare le indagini e le rilevazioni occorrenti per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi e di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica.

Prevede inoltre che la Commissione ogni anno predisponga per il Governo una relazione sull'impatto sociale delle politi-

che già adottate o da adottare, nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte elaborate.

L'articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta da esperti con qualificata esperienza nel campo delle indagini sociali, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che col medesimo decreto siano determinate l'organizzazione della segreteria della Commissione ed i compensi spettanti ai suoi membri.

L'articolo 3 assicura alla Commissione la collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche, le conferisce il potere di avvalersi della collaborazione di esperti chiamati dalla Commissione stessa e di stipulare convenzioni con centri e istituti specializzati per l'effettuazione di ricerche ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.

L'articolo 4 reca la disposizione di copertura degli oneri connessi al funzionamento della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, per un triennio, la Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di effettuare le indagini e le rilevazioni occorrenti per la conoscenza delle conseguenze che i provvedimenti normativi e amministrativi adottati dal Parlamento e dalle amministrazioni pubbliche producono sulla condizione sociale dei cittadini, nonché delle modificazioni dagli stessi determinate sulle situazioni di disuguaglianza presenti nella società.

3. La Commissione ha altresì il compito, su richiesta dei Ministri competenti o del Presidente del Consiglio dei ministri, di acquisire elementi conoscitivi e di giudizio in ordine a prevedibili effetti che provvedimenti normativi in via di predisposizione potranno determinare sulle condizioni sociali dei cittadini.

4. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni e predispone, *altresì, annualmente, una relazione, che è inviata anche al Parlamento, sull'impatto sociale delle politiche del Governo già adottate o da adottare nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e formula eventuali proposte.*

ART. 2.

1. La Commissione è composta da studiosi ed esperti, con qualificata esperienza nel campo delle analisi sociali, nominati, *nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli affari sociali.*

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono determinati l'organizzazione della segreteria della Commissione, nel limite di tre persone, nonché i rimborsi e i compensi spettanti ai membri della Commissione per la loro partecipazione a sedute e riunioni e per l'espletamento di speciali incarichi ai sensi dell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 3.

1. Per l'adempimento dei propri compiti, la Commissione può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti, ai quali spettano rimborsi e compensi con le modalità e nella misura fissata nel decreto di cui all'articolo 2, per un numero di prestazioni annuo non superiore a duecento.

3. Entro i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4, la Commissione può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori, mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Adeguamento retributivo dirigenti e categorie assimilate ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.